

UKCA 4.0

UFFICIO ICE DI LONDRA
FEBBRAIO



20
22

LONDON

Italian Trade Commission

Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Sackville House, 40 Piccadilly

W1J 0DR , LONDRA

☎ +44 20 7292 3910

📠 +44 20 7292 3911

✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE

Ufficio di Londra | Desk Brexit

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca | Nucleo Grafica

© Alexander Korzh | www.123rf.com

UK MARCHIO UKCA - UK CONFORMITY CA ASSESSED USARE IL MARCHIO UKCA

QUADRO GENERALE

UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio di prodotto utilizzato per le merci immesse sul mercato in Gran Bretagna (**Inghilterra, Galles e Scozia**, non Irlanda del Nord che è rimasta all'interno del mercato unico europeo relativamente allo scambio di beni). Copre la maggior parte dei prodotti che richiedevano la marcatura CE (compresi i dispositivi aerosol che in precedenza richiedevano la marcatura reverse epsilon) e, in modo del tutto speculare, come il marchio CE dimostrava la conformità ai requisiti europei così il marchio UKCA dimostra che tutti i requisiti della legislazione britannica sono stati soddisfatti.

Sarà necessario utilizzare il marchio UKCA dal 1° gennaio 2023 per la maggior parte dei prodotti (per i dispositivi medici il termine è il 1° luglio 2023), ma sarebbe opportuno cercare di utilizzare il marchio UKCA il prima possibile.

Intanto, i beni recanti marchio CE possono ancora essere immessi sul mercato britannico, a condizione che i requisiti di conformità CE siano i medesimi previsti per il marchio UKCA.

Tale disposizione ha effetto anche verso i beni che sono stati valutati da un ente notificato europeo.

Sussistono linee guida alternative e differenti disposizioni per categorie quali interoperabilità ferroviaria, prodotti da costruzione, esplosivi civili e prodotti che richiedono ecodesign ed etichettatura energetica.

Dal 1° gennaio 2021

Il marchio UKCA
è entrato in vigore, quindi
può già essere
utilizzato sui prodotti

Dal 1° gennaio 2023

Le aziende devono utilizzare
il marchio UKCA per la
maggior parte dei prodotti,
esclusi i dispositivi medici.

AREE DI PRODOTTO COPERTE DAL MARCHIO UKCA

- Giocattoli;
- Pirotecnica;
- Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
- Recipienti semplici a pressione;
- Compatibilità elettromagnetica (EMC);
- Strumenti per pesare non automatici;
- Strumenti di misura;
- Ascensori;
- Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX);
- Apparecchiature radio;
- Attrezzature a pressione;
- Equipaggiamento per la protezione personale (DPI);
- Apparecchi a gas;
- Macchinari;
- Attrezzature per l'uso all'aperto;
- Prodotti di ecodesign (Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia);
- Aerosol;
- Apparecchiature elettriche a bassa tensione;
- Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS);
- Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Regole diverse valgono per i prodotti sotto elencati.

Merci regolamentate secondo il VECCHIO APPROCCIO:

- sostanze chimiche;
- medicinali;
- medicinali veterinari;
- veicoli;
- aerospaziale.

Merci coperte da norme nazionali (NON ARMONIZZATE):**Safety Law**

Occorre assicurarsi che le merci rispettino le regole del Regno Unito, anche se precedentemente vendute in un paese dell'UE. Ad esempio arredamento, spine domestiche.

Altre merci soggette a "REGOLE SPECIALI":

- dispositivi medici;
- componenti di interoperabilità **ferroviaria**;
- prodotti da costruzione;
- esplosivi civili;
- prodotti che richiedono progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica;
- cosmetici;
- prodotti del tabacco;
- fertilizzanti.

Marchatura CE per il mercato GB

E' possibile utilizzare la marchatura CE fino al 1° gennaio 2023 se si applica una delle seguenti condizioni:

- attualmente si applica la marchatura CE al bene sulla base di un'autodichiarazione;
- l'eventuale valutazione di conformità obbligatoria da parte di terzi è stata effettuata da un organismo notificato riconosciuto dall'UE (compreso un organismo in un paese con cui l'UE ha un pertinente accordo di riconoscimento reciproco);
- il certificato di conformità precedentemente detenuto da un organismo autorizzato nel Regno Unito è stato trasferito a un organismo notificato riconosciuto dall'UE prima del 1° gennaio 2021.

I prodotti con marchio CE possono continuare a essere immessi sul mercato GB fino al 1° gennaio 2023, sempre che i requisiti richiesti dall'UE e dal Regno Unito rimangano i medesimi. Questo vale anche per le merci che sono state valutate da un organismo notificato riconosciuto dall'UE. Quindi a **legislazioni equivalenti** è sempre possibile immettere sul mercato della Gran Bretagna

merci con marchio CE (esclusivamente fino al 31 dicembre 2022 ed unitamente al marchio UKCA dal 1 gennaio 2023).

Sebbene le procedure di conformità siano sostanzialmente immutate, la terminologia è stata modificata e resa coerente con l'assetto regolamentare britannico. Pertanto nella compilazione dei documenti, quali ad esempio la dichiarazione di conformità, i riferimenti UE si trasformeranno come mostrato di seguito nei riferimenti UK.

RIFERIMENTI UE	RIFERIMENTI UK
Marchio CE	Marchio UKCA
Direttiva	Regulation
Altre direttive UE	Altre disposizioni
Dichiarazione europea di conformità	Declaration of conformity
Standard armonizzati	Standard designati - (Designated standard)
Normativa di armonizzazione	Statutory Instruments
Organismi Notificati	Approved bodies

Se l'UE cambiasse le proprie regole e il bene fosse marchiato CE, i prodotti, secondo le modificate norme UE, non sarebbero più compatibili con i requisiti nel Regno Unito e quindi non sarebbe più possibile utilizzare la marcatura CE nel Regno Unito. Questo potrebbe essere il caso anche se la modifica avvenisse prima del 1° gennaio 2023.

ETICHETTATURA

Il marchio UKCA può essere apposto sull'etichetta del prodotto o su un documento accompagnatorio fino al 31 dicembre 2023.

Tale etichetta o documento di accompagnamento viaggiano con il singolo bene fino a quando questo non raggiunge il suo utente finale. Se e per quanto tempo un documento di accompagnamento debba essere conservato, dipenderà dalle circostanze. Ad esempio, se un bene viene trasferito nel corso di un'attività commerciale (in una transazione business-to-business o business-to-consumer), l'azienda che fornisce il bene sarà soggetta alle responsabilità tipiche del distributore e obbligata a verificare che il bene sia accompagnato dal marchio UKCA. Il documento di accompagnamento deve pervenire all'utente finale per indicare che il bene è conforme. Tuttavia, non si prevede che ogni singolo bene avrà bisogno di un documento di accompagnamento se si sposta attraverso la catena di approvvigionamento come un lotto.

Ad esempio, se 1.000 unità si stanno spostando dal distributore A al distributore B, un documento di accompagnamento dovrebbe essere sufficiente, se le informazioni che devono accompagnare la marcatura UKCA si applicano a tutte le unità. Tuttavia, se il distributore B dovesse poi suddividere le unità e fornirle ai distributori separati C, D ed E, ogni unità suddivisa dovrebbe essere accompagnata da un documento (e così via mentre le unità si muovono attraverso la catena di approvvigionamento verso l'utente finale).

Fonte: [Gov.uk](https://www.gov.uk)

La coesistenza dei due marchi sul prodotto

Come sopra menzionato, a legislazioni equivalenti il bene può recare entrambi i marchi, di conseguenza la doppia marcatura imporrà di includere sia i dettagli UK che UE.

Sia il marchio CE che quello UKCA possono essere apposti sul medesimo prodotto purché nessuno dei due ostacoli la visibilità dell'altro e siano soddisfatti i requisiti sia della legislazione GB che dell'UE.

Se interviene un ente terzo la conformità sarà attestata da due enti certificatori, quello britannico e quello europeo.

Nel caso fosse necessaria la sola autodichiarazione di conformità, essa dovrà essere prodotta per entrambe le marcature; dovranno pertanto essere prodotte due dichiarazioni, in inglese la prima con riferimento alle designated standard britanniche e la seconda con riferimento alle norme armonizzate UE.

Tutte le norme armonizzate EN che conferiscono una presunzione di conformità al diritto dell'UE sono diventate "norme designate" - designated standards UK che a loro volta forniscono la presunzione di conformità alla legge britannica.

IMMISSIONE DEI BENI SUL MERCATO

Le merci immesse sul mercato GB o UE con il marchio CE prima del 1° gennaio 2023 possono continuare a circolare fino al raggiungimento del proprio utente finale.

Un prodotto viene **"impresso sul mercato"** quando vi è un'offerta o un accordo, verbale o scritto, per il trasferimento della proprietà, del possesso o di qualsiasi altro tipo di diritto, esclusi i diritti di proprietà intellettuale,

sul prodotto. Si applica a ogni bene individuale.

La prova dell'immissione sul mercato può essere contenuta in contratti di vendita, fattura, documenti di spedizione o documenti commerciali simili.

Ai sensi della normativa, i fabbricanti e gli importatori sono gli unici «operatori economici» che immettono le merci sul mercato. Quando un fabbricante o l'importatore fornisce un bene a un distributore o a un utilizzatore finale in GB per la prima volta, il bene è considerato "impresso sul mercato". Qualsiasi operazione successiva, ad esempio la fornitura da distributore a distributore o da un distributore a un utente finale, è definita come "messa a disposizione".

Quando un bene è successivamente **"messo a disposizione"**, esso deve rispettare i requisiti giuridici in vigore al momento della sua immissione sul mercato.

Alcune normative fanno riferimento al termine **"messa in servizio"**; che avviene la prima volta che un bene viene utilizzato in GB dall'utente finale per lo scopo previsto.

Se la legislazione utilizza entrambi i termini, vale a dire "immissione sul mercato" e "messa in servizio", i requisiti di marcatura UKCA devono essere soddisfatti prima che si verifichi il primo di questi due. Se un bene è messo in servizio dopo che è stato impresso sul mercato, la persona che lo mette in servizio dovrebbe assicurarsi che il bene continui a soddisfare i requisiti in vigore al momento della sua prima immissione sul mercato.

Immissione di beni fabbricati al di fuori di GB

Se un produttore di elettronica all'estero stipula contratti per vendere beni individualmente identificabili e completamente fabbricati a un utente finale (ad esempio un consumatore), ciò costituirà l'immissione sul mercato.

Se un produttore di elettronica stipula contratti per trasferire o vendere a un importatore beni individualmente identificabili e completamente fabbricati, questi saranno

considerati immessi sul mercato quando saranno messi a disposizione per la prima volta sul mercato GB. Sia il fabbricante che l'importatore saranno obbligati il primo a completare la procedura di valutazione della conformità (e apporre il marchio UKCA) ed il secondo a verificare che le merci siano conformi prima di immetterle sul mercato. In sostanza, gli importatori dovranno garantire che le merci che immettono sul mercato GB dopo il 31 dicembre 2022 siano contrassegnate UKCA.

Nel contesto di un trasferimento di proprietà o possesso (o altro diritto di proprietà del bene interamente fabbricato) tra un produttore al di fuori del Regno Unito e la sua filiale nel Regno Unito (se sono entrambe entità giuridiche separate), la controllata del Regno Unito dovrà garantire che tutti i requisiti siano soddisfatti quando rende il bene disponibile sul mercato GB per la prima volta.

Se la controllata britannica è l'utilizzatore finale del bene (in GB), anziché l'importatore, la transazione tra il fabbricante e la controllata sarà considerata "immissione sul mercato". Se si mettono in servizio le merci, la filiale potrebbe dover verificare che le merci soddisfino i requisiti prima di farlo.

I consumatori e la maggior parte degli utenti finali professionali non sono soggetti agli obblighi previsti dalla legislazione. Tuttavia, alcuni utenti finali professionali che "mettono in servizio le merci" (definito precedentemente) possono essere soggetti a obblighi di conformità se stabiliti nella legislazione sui prodotti.

	Tipo di merce	Marchi o combinazione di marchi accettati
Immissione di merci sul mercato in Gran Bretagna	Beni immessi sul mercato GB fino alla fine del 2022	UKCA o CE
	Beni immessi sul mercato GB dal 1° gennaio 2023	UKCA *
Immissione di merci dell'Irlanda del Nord sul mercato in Gran Bretagna (accesso illimitato)	Merchi dell'Irlanda del Nord immesse sul mercato GB con accesso illimitato	UKCA o CE e UKNI

Nominare una persona autorizzata o responsabile nel Regno Unito

La Gran Bretagna non riconosce rappresentanti autorizzati e persone responsabili con sede nell'UE. Se è necessario (o si può scegliere di) utilizzare tale figura, questi dovrà avere sede nel Regno.

COSA DEVONO FARE LE AZIENDE?

STEP 1: Verificare se il prodotto necessita della marcatura UKCA cliccando qui.

Se il prodotto era precedentemente marcato CE o utilizzava la marcatura reverse epsilon, ora dovrà riportare la marcatura UKCA.

STEP 2: Verificare il percorso appropriato per la valutazione di conformità

Alcuni beni richiedono una valutazione di conformità fornita da terzi, ossia da un organismo approvato, prima di poter utilizzare il marchio UKCA; per altri beni invece è possibile auto-dichiarare la conformità.

È necessario verificare se è possibile autodichiararsi o se è necessario utilizzare una valutazione di conformità di terze parti per dimostrare che i requisiti sono soddisfatti.

Ad oggi i requisiti tecnici, i processi e gli standard di valutazione, utilizzati per dimostrare la conformità ed ottenere il marchio UKCA non differiscono dai loro corrispondenti richiesti per il marchio CE. Se precedentemente si utilizzava il marchio CE si seguiranno le medesime regole relative al metodo di valutazione della conformità.

Il Regno Unito ha adottato direttive e regolamenti attraverso i propri Statutory Instrument e ha mantenuto immutato l'approccio al sistema di conformità.

Di conseguenza, per applicare il marchio UKCA, i produttori dovranno agire esattamente nello stesso modo utilizzato per applicare il marchio CE e, nella maggior parte dei casi, essi potranno utilizzare gli stessi standard nella valutazione dei rischi, dati di test e file tecnici.

STEP 3: Intraprendere il percorso della valutazione di conformità

Redigere la Dichiarazione di conformità del Regno Unito

Il produttore ha la responsabilità di redigere in inglese la Declaration of Conformity del Regno Unito, la quale deve essere a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Il contenuto della Declaration [varia a seconda del prodotto](#); pertanto è bene verificare cosa potrebbe essere richiesto dalla legislazione di prodotto del Regno Unito.

Il contenuto standard, come prima sottolineato, rimane pressoché il medesimo e prevede di indicare:

1. prodotto, tipo, lotto o numero di serie;
2. nome e indirizzo del produttore/rappresentante autorizzato del fabbricante;
3. identificazione/descrizione del prodotto reale;
4. una dichiarazione che il prodotto è conforme alla legislazione pertinente del Regno Unito (non più legislazione dell'UE);
5. i riferimenti alla norma designata [Standard designati](#) (designated standard) dal Regno Unito (non più agli standard citati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea); [\[ANNEX B\]](#)
6. se interviene un ente terzo, il riferimento all'organismo riconosciuto che ha svolto l'attività di valutazione della conformità (nome, numero e descrizione dell'attività);
7. firma del produttore (o rappresentante autorizzato, ove presente).

Designated standards

Le imprese utilizzano attualmente le norme armonizzate europee per fornire la presunzione di conformità al pertinente diritto dell'UE. Poiché il Regno Unito ha mantenuto molti dei requisiti del diritto dell'UE alla fine del periodo di transizione, i requisiti legali essenziali che le imprese devono soddisfare nel Regno Unito non sono cambiati.

Pertanto, tutte le norme armonizzate che davano presunzione di conformità al diritto dell'UE sono diventate norme designate nel Regno Unito il 1° gennaio 2021. Le norme designate possono essere utilizzate per fornire una presunzione di conformità confutabile (ovvero può essere contrastata da prove) al diritto del Regno Unito nello stesso modo in cui le norme armonizzate vengono utilizzate per dimostrare la conformità al diritto dell'UE.

Le [designated standards](#) recheranno il prefisso BS per indicare che sono adottate dal British Standards Institution. Di recente il governo britannico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un'apposita raccolta dei designated standards. Tale elenco, ad oggi già comprensivo di molteplici categorie di prodotti, risulta in costante aggiornamento.

Nota: Il produttore si assume la piena responsabilità di garantire che il prodotto sia conforme ai requisiti essenziali pertinenti.

Irlanda del Nord: Le norme armonizzate rimangono le norme pertinenti per l'immissione di merci sul mercato dell'Irlanda del Nord, dove continuano ad applicarsi le norme dell'UE.

3.a) Procedura di autodichiarazione di conformità

Le circostanze in cui è possibile utilizzare l'**autodichiarazione di conformità** per la marcatura UKCA sono le stesse della marcatura CE. Se il produttore è stato in grado di autodichiarare la conformità per la

marcatura CE, potrà fare lo stesso per la marcatura UKCA (senza quindi ricorrere a organismi approvati).

Per autodichiarare la conformità ed apporre il marchio UKCA occorre **redigere** e **conservare** la documentazione attestante che il prodotto è conforme ai requisiti normativi stabiliti dalla legge britannica, sotto forma di **fascicolo tecnico** o documento.

Il tipo di controlli e/o descrizioni richiesti varia a seconda del prodotto, è possibile trovare i requisiti specifici alla pagina [“A-Z dei requisiti del prodotto”](#) su GOV.UK. Per l'esatta documentazione tecnica richiesta per i beni, si fa riferimento alla [legislazione relativa ai prodotti \[ANNEX C\]](#)

Contenuto del fascicolo tecnico

Anche i contenuti del fascicolo tecnico, predisposto per UKCA, risultano essere i medesimi, ma la lingua deve essere l'inglese. Inoltre, il fascicolo deve essere conservato dal produttore o dal rappresentante autorizzato (quando consentito dalla legge) per un massimo di dieci anni a seguito dell'immissione del prodotto sul mercato.

3.b) Procedura di valutazione di conformità ad opera di ente terzo (Approved Body UK)

Le circostanze in cui è necessario richiedere la **valutazione di conformità ad un Approved Body** per la marcatura UKCA sono quelle in cui non è possibile operare tramite autocertificazione.

Identificare un organismo di valutazione della conformità appropriato

Se i prodotti richiedono una valutazione di terze parti

prima che il marchio UKCA possa essere utilizzato, allora occorrerà trovare un organismo autorizzato nel Regno Unito. È possibile identificare gli organismi autorizzati nel Regno Unito utilizzando il database degli organismi di valutazione della conformità del mercato del Regno Unito ([UKMCAB](#)).

Per gli organismi notificati UE e gli UK Approved Bodies non esistono accordi di mutuo riconoscimento. Pertanto, per il marchio CE ci si dovrà rivolgere a un Organismo notificato dell'UE mentre per il marchio UKCA all'UK Approved Body.

Gli organismi notificati britannici sono divenuti **UK Approved Bodies** (organismi approvati).

Gli organismi notificati del Regno Unito hanno infatti perso lo stato giuridico di organismi notificati unionali e sono stati esclusi dal sistema informativo della Commissione relativo agli organismi notificati (base dati NANDO). Dal 1° gennaio 2021, questi non possono pertanto eseguire compiti di valutazione della conformità in base alla normativa unionale sui prodotti.

I certificati UE emessi da tali organismi dovevano essere trasferiti a un Organismo Notificato UE 27 entro il 31 dicembre 2020 per garantire la continuità della loro validità.

I rappresentanti autorizzati e le persone responsabili della certificazione con sede nell'UE non sono più riconosciuti in Gran Bretagna dal 1° gennaio 2021.

La transizione degli organismi notificati del Regno Unito esistenti ai fini della marcatura CE agli organismi approvati ai fini della marcatura UKCA è stata il più semplice possibile e gli organismi notificati del Regno Unito non hanno dovuto presentare domanda formale per trasferire il loro ambito di applicazione esistente.

Gli organismi notificati esistenti nel Regno Unito con designazioni ai sensi di MDD, IVDD o AIMDD hanno visto le loro designazioni rinnovate automaticamente, senza dover sottoporsi a un nuovo processo di designazione.

Per ottenere maggiori informazioni in merito contattare: goodsregulation@beis.gov.uk

Si dovranno fornire informazioni tecniche al nuovo organismo autorizzato Approved body, quindi occorrerà trasferire all'ente britannico i file tecnici precedentemente utilizzati dall'ente notificato UE.

Una volta che i beni avranno completato la valutazione di conformità da parte di terzi, si riceverà un certificato di conformità rilasciato dall'organismo di valutazione.

Occorre firmare la dichiarazione di conformità per dichiarare che in qualità di produttore o rappresentante autorizzato (ove applicabile) ci si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

La Declaration of Conformity sarà redatta ovviamente in lingua inglese.

Marchio CE e marchio UKCA - Medesima procedura sia in caso di autocertificazione sia per ente terzo:

- identificare le direttive e i regolamenti applicabili in UE e GB;
- valutazione del rischio;
- identificare l'Ente Notificato in UE e l'Approved Body in Gran Bretagna (se necessario);
- identificare le norme armonizzate per UE e i "designated standards" per GB;
- redigere la documentazione tecnica;
- redigere la UE DoC e la GB DoC;
- garantire la conformità della produzione;

- apporre la marcatura CE / marcatura UKCA.

STEP 4: Apporre il marchio UKCA e prepararsi ad immettere il prodotto sul mercato

In qualità di produttore si apporrà il marchio UKCA sul prodotto stesso o se le norme di prodotto lo consentono, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento. E' possibile nominare un **rappresentante autorizzato** che assolve per conto dell'azienda questo compito.

Controllare "Come utilizzare il marchio UKCA" alla pagina il [marchio UKCA](#).

Posizionamento del marchio

Si applicano le seguenti regole generali:

- i marchi UKCA devono essere apposti su un prodotto solo dal produttore o rappresentante autorizzato (ove consentito dalla legislazione);
- quando si appone il marchio UKCA, ci si assume la piena responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti della legislazione pertinente;
- è necessario utilizzare il marchio UKCA solo per dimostrare la conformità del prodotto alla legislazione del Regno Unito;
- non si deve apporre alcun contrassegno/segno che possa far interpretare erroneamente il significato o la forma del marchio UKCA a terzi;
- non applicare altri contrassegni sul prodotto: essi possono influire sulla visibilità, leggibilità o significato del contrassegno UKCA;
- il marchio UKCA non può essere apposto sui prodotti a meno che non sia espressamente richiesto.

Un prodotto può avere contrassegni e marchi aggiuntivi, purché:

- svolgano una funzione diversa da quella del marchio UKCA;
- non siano suscettibili di causare confusione con il marchio UKCA;
- non riducano la leggibilità e la visibilità del marchio UKCA.

I due marchi CE e UKCA possono coesistere purché da un punto di vista grafico sia garantita la piena visibilità di entrambi.

Regole per l'utilizzo dell'immagine

Occorre assicurarsi che:

- se si riducono o ingrandiscono le dimensioni della marcatura, le lettere che la compongono siano proporzionate;
- il marchio UKCA sia alto almeno 5mm, a meno che non sia specificata una dimensione minima diversa nella legislazione pertinente;
- la marcatura UKCA sia facilmente visibile e leggibile.

I file immagine del marchio UKCA sono riportati di seguito:



[Scarica file immagine del marchio UKCA](#)



[Scarica file immagine del marchio UKCA](#)

È necessario apporre sul prodotto il marchio UKCA e il numero di identificazione dell'organismo di valutazione della conformità.

LE FIGURE COINVOLTE

È necessario rispettare quanto sotto per le merci immesse sul mercato GB, indipendentemente dal fatto che siano marchiate CE o UKCA. Resta importante verificare la singola disciplina di prodotto.

Per comprendere meglio le figure successive occorre definire:

Responsible person (RP) o Persona responsabile - si tratta del produttore o il suo rappresentante autorizzato, o della persona che immette il prodotto sul mercato GB o mette in servizio il prodotto in GB.

Rappresentante autorizzato AR – una persona nominata (facoltativamente nella maggior parte dei casi) per iscritto dal produttore per svolgere compiti specifici per suo conto. Dal 1° gennaio 2021, i rappresentanti autorizzati per il mercato GB devono avere sede nel Regno Unito.

Rappresentanti Autorizzati



Un rappresentante autorizzato del Regno Unito svolge la stessa funzione di un rappresentante dell'UE. Specularmente a quanto accade in UE, non è necessario nominare un rappresentante autorizzato a meno che lo specifico regolamento del Regno Unito applicabile al prodotto non lo richieda.

I produttori possono nominare rappresentanti autorizzati per svolgere compiti per loro conto.

Solitamente la nomina rappresenta un'opzione, a meno che la singola disciplina di prodotto, come per i dispositivi medici, non la consideri obbligatoria.

Laddove il produttore debba o scelga di utilizzare un rappresentante autorizzato o una persona responsabile per i prodotti immessi sul mercato della Gran Bretagna, questi ultimi dovranno avere sede nel Regno Unito. Il rappresentante autorizzato, persona fisica o giuridica stabilita nel Regno Unito, è nominato direttamente dal fabbricante tramite un mandato scritto, nel quale devono essere dettagliate le responsabilità dello stesso. Tale mandato lo autorizza ad agire in nome del fabbricante in relazione a determinati compiti. I rappresentanti autorizzati nominati in Gran Bretagna non saranno riconosciuti dall'Unione Europea.

In base alla procedura di conformità e alla legislazione del Regno Unito applicabile, il rappresentante autorizzato può avere mandato per portare a termine obblighi diversi, quali l'affissione della marcatura UKCA, la predisposizione della documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità del prodotto. La Responsible Person/ AR è la persona responsabile della redazione del fascicolo tecnico. Detto questo, la maggior parte dei produttori probabilmente vorrà nominare un AR piuttosto che fare affidamento sul proprio importatore, per diversi motivi:

- potrebbero non volere dare accesso alla documentazione tecnica in caso di un'azione UK-MSA;
- gli importatori potrebbero essere riluttanti a trovarsi nella posizione di dover affrontare un'azione UK-MSA;
- un produttore può avere più importatori e ciascuno dovrebbe riportare il proprio nome e indirizzo sulle unità che ha importato. Se invece viene nominato un AR, l'indirizzo richiesto è unico;
- gli importatori saranno generalmente più propensi ad avere rapporti con un produttore che ha nominato un AR per gestire specificamente le responsabilità normative, area in cui solitamente molti importatori non sono esperti.

Produttore



Il produttore è chiunque fabbrica un prodotto o fa progettare o fabbricare un prodotto e commercializza quel prodotto con il suo nome o marchio.

Quindi il fabbricante si assume in questo modo la responsabilità della sua conformità ai requisiti della normativa applicabile in Gran Bretagna.

Tale soggetto normalmente è il fabbricante “reale” del prodotto, ovvero colui che lo progetta e costruisce, ma questi compiti possono essere svolti anche da soggetti differenti; il fabbricante “apparente” è colui che appone il proprio nome sul prodotto, indipendentemente dal fatto che l’abbia ideato e/o realizzato:

assicurarsi che il prodotto sia conforme alle regole GB pertinenti;

redigere documentazione quale la dichiarazione di conformità.

E’ possibile delegare alcuni compiti a un rappresentante autorizzato: le normative specifiche di prodotto applicabili stabiliranno quali compiti possono o meno essere delegati.

Importatore



Dal 1° gennaio 2021, sarà considerato importatore colui che è responsabile dell’importazione di merci nel Regno Unito dall’esterno del Regno Unito e della prima immissione sul mercato in Gran Bretagna

In qualità di importatore, bisognerà assicurarsi che:

le merci siano etichettate con i dettagli dell’azienda, incluso il nome dell’azienda e un indirizzo di contatto. Fino al 31 dicembre 2022 questi dettagli possono essere forniti sulla documentazione di accompagnamento piuttosto che sul bene stesso se si importano determinate merci dal SEE (e in alcuni casi dalla Svizzera). Dopo il 31 dicembre 2022 (dal 1° gennaio 2023), i dati dovranno essere apposti sul prodotto o, nei casi in cui la normativa lo consenta, sulla confezione o su un documento di accompagnamento;

siano state eseguite le corrette procedure di valutazione della conformità e che le merci abbiano i contrassegni di conformità corretti;

il fabbricante abbia redatto la corretta documentazione tecnica e abbia rispettato i suoi requisiti di etichettatura;

conservi una copia della dichiarazione di conformità per un periodo di 10 anni così che possa essere messa a disposizione delle autorità preposte all’applicazione su richiesta;

le merci siano conformi ai requisiti essenziali pertinenti.

Le responsabilità dell’importatore lo portano quindi a dover verificare che il fabbricante abbia messo in atto tutto quanto necessario per assicurare la conformità del prodotto, facendosi fornire evidenza di tali attività (ad esempio mediante la fornitura di rapporti di prova o di verifica o del fascicolo tecnico del prodotto).

Distributore



Il distributore è una persona, diversa dal produttore, importatore o utilizzatore finale, che mette a disposizione la merce sul mercato.

Se qualcuno ha già immesso un bene sul mercato del Regno Unito prima di venderlo in Gran Bretagna - o se **il produttore ha nominato un'altra persona con sede nel Regno Unito per svolgere compiti di importatore** - il distributore rimarrà tale e non avrà ulteriori responsabilità. Diverso è il caso in cui il distributore si trasformi in importatore per cui varranno le regole sopra esposte

Le parole evidenziate in **rosso** chiariscono che se il produttore sceglie di nominare un rappresentante autorizzato (AR) nel Regno Unito, l'AR può svolgere i compiti elencati e l'importatore non è tenuto a farlo.

Il distributore deve accertarsi che il prodotto sia marcato CE ed accompagnato dalla documentazione necessaria, in particolare dalle istruzioni; inoltre si deve assicurare che, durante l'immagazzinamento e il trasporto, il prodotto e la sua documentazione non siano danneggiati in modo da comprometterne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

DIRETTIVE SPECIFICHE

DIRETTIVA MACCHINE

Il corrispondente britannico della Direttiva Macchine è la **Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**. Tale regolamento ha interamente recepito il contenuto della direttiva macchine. Nel 2019 sono stati effettuati degli emendamenti ai diversi recepimenti nazionali per prepararsi alla Brexit, contenuti nel **The Product Safety and Metrology** etc. Amendment etc. (EU Exit Regulations 2019).

Principali novità per chi vende macchine in UK

Attualmente il regolamento UK per le macchine è, in pratica, la direttiva macchine, al netto dei cambiamenti formali e di carattere minore. I fabbricanti di macchine quindi non dovranno prevedere cambiamenti significativi. I requisiti di sicurezza non hanno subito, per ora, cambiamenti sostanziali.

L'apposizione del marchio UKCA avverrà con le stesse modalità della marcatura CE. Dopo la Brexit, le responsabilità e il ruolo del fabbricante non sono cambiate. La documentazione richiesta per macchine e quasi-macchine è la stessa richiesta dalla direttiva, con alcuni accorgimenti:

- fascicolo tecnico: stesso documento ma in inglese (e riferimenti ai regolamenti inglesi);
- manuale: stesso documento ma in inglese (e riferimenti ai regolamenti inglesi);
- dichiarazione "UK Declaration of Conformity": documento analogo alla dichiarazione CE, con alcune modifiche formali.

I fabbricanti potranno quindi utilizzare lo stesso fascicolo tecnico e lo stesso manuale preparati per la marcatura CE. Si dovrà invece redigere una nuova dichiarazione UKCA e cambiare i riferimenti a regolamenti e normative, sostituendoli con quelli in vigore in Gran Bretagna. (cfr.sopra su designated standards)

Obblighi dell'importatore

Riguardo alla persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, non è necessario che sia residente in UK. Alcune Direttive, come la 2014/30/UE, richiedono che venga identificata la figura dell'importatore. Visto che la Direttiva 2014/30/UE – Compatibilità elettromagnetica (e il rispettivo recepimento britannico) sono applicabili alla maggior parte delle macchine, è necessario prevedere la figura dell'importatore, che, per la Gran Bretagna, dovrà:

- essere una persona (fisica o giuridica) residente in UK;
- essere la prima "persona" a mettere a disposizione il bene all'interno del mercato;
- apporre una targhetta con il suo nome e recapito sul bene
- conservare una copia della "UK Declaration of Conformity" per 10 anni.

Fonte: [Quadra Srl](#)

Obblighi della “responsible person”

Per “persona responsabile” ai sensi dei Regolamenti si intende il fabbricante della macchina o il rappresentante autorizzato del fabbricante stesso.

Gli obblighi degli RP ai sensi del Regolamento sono:

1. nessuna immissione di macchinari sul mercato GB o messa in servizio a meno che non siano sicuri;
2. garantire che i requisiti essenziali di salute e sicurezza siano soddisfatti;
3. assicurarsi che il fascicolo tecnico sia compilato e reso disponibile su richiesta;
4. fornire le informazioni necessarie per operare in sicurezza;
5. garantire che sia eseguita la pertinente procedura di valutazione della conformità;
6. redigere una dichiarazione di conformità e assicurarsi che copia della stessa accompagni il macchinario;
7. apporre sulla macchina la relativa marcatura di conformità;
8. per le “quasi-macchine”, il responsabile deve provvedere a redigere le istruzioni di montaggio e una dichiarazione di incorporazione, entrambi devono accompagnare la macchina semifinita fino al suo incorporamento nel macchinario.

Obblighi dei rappresentanti autorizzati

I produttori possono (non vi è obbligo), tramite mandato scritto, nominare rappresentanti autorizzati a eseguire in tutto o in parte gli obblighi e le formalità imposti loro dal Regolamento.

I rappresentanti autorizzati incaricati per il mercato GB possono avere sede in GB o in Nord Irlanda, ma non possono avere sede al di fuori del Regno Unito. **Infatti, dal 1° gennaio 2021, i rappresentanti autorizzati per il mercato GB devono avere sede nel Regno Unito** (ai sensi dei Regolamenti del 2008 applicabili in GB). Nessun rappresentante autorizzato con sede in GB è riconosciuto dal diritto dell’UE e viceversa.

Disposizioni transitorie

Per i prodotti immessi sul mercato GB prima del 1° gennaio 2021 non è necessario apportare modifiche; questi possono continuare a circolare su entrambi i mercati (EU/ GB) fino al raggiungimento del loro utente finale.

La persona responsabile (produttore, rappresentante autorizzato o persona responsabile dell’immissione sul mercato o messa in servizio) ha l’onere della prova per dimostrare che il bene è stato immesso sul mercato SEE o del Regno Unito prima del 1° gennaio 2021.

Stock esistente mercato CE: il Regno Unito consentirà ai macchinari marcati CE, che sono stati dichiarati conformi (tramite autodichiarazione o valutazione da parte di un organismo riconosciuto dall’UE) di essere immessi sul mercato GB fino al 31 dicembre 2022. I macchinari immessi legalmente sul mercato GB con marcatura CE entro il 31 dicembre 2022 possono continuare a circolare.

Marchio UKCA

Dal 1° gennaio 2021, i macchinari la cui conformità è valutata da un organismo autorizzato nel Regno Unito dovrebbero riportare la marcatura UKCA, non CE. Se la valutazione di conformità è stata effettuata da un organismo di valutazione della conformità del Regno Unito e la marcatura CE è stata apposta sull'intero prodotto prodotto prima del 1° gennaio 2021, la marcatura CE può ancora essere utilizzata, ma il prodotto deve essere immesso sul mercato GB prima del 31 dicembre 2022 (stock esistente).

Se la macchina è stata valutata da un organismo notificato dell'UE, i fabbricanti devono continuare ad utilizzare la marcatura CE. Tali prodotti potranno essere immessi sul mercato GB fino al 31 Dicembre 2022 (stock esistente).

Laddove dai Regolamenti sia consentita l'autodichiarazione di conformità, il produttore può apporre la marcatura UKCA sulla macchina prima dell'immissione in GB. In alternativa, fino al 31 dicembre 2022, prima dell'immissione in GB, i produttori possono apporre la marcatura CE sulla base dell'autodichiarazione.

È possibile apporre sia la marcatura UKCA che la marcatura CE sullo stesso macchinario sulla base di autodichiarazione, ove consentito, purché i requisiti UE e GB rimangano i medesimi.

Il marchio UKCA può essere apposto su un'etichetta affissa sulla macchina o su un documento di accompagnamento, anziché essere apposto sulla macchina stessa (anche laddove è possibile affiggere sull'attrezzatura stessa).

NOTA: Per le macchine, esistono disposizioni specifiche in materia di «quasi-macchine». La quasi-macchina non deve essere contrassegnata UKCA se è coperta solo dalle norme della Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, di cui comunque ne deve rispettare gli altri requisiti. È la macchina completa stessa che dovrà essere contrassegnata UKCA al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio.

Fonte: [Gov.uk](https://www.gov.uk)

DIRETTIVA ROHS

Le Normative RoHS UK si applicano a chiunque produca, importi o distribuisca AEE per la vendita in UK. Secondo le Normative RoHS dell'UK, i produttori sono tenuti a garantire che le AEE che rendono disponibili non contengano sostanze soggette a restrizioni in una concentrazione superiore ai valori massimi consentiti (lo 0,1% del peso per ogni sostanza soggetta a restrizioni, fatta eccezione per il cadmio a cui si applica lo 0,01%). Dopo aver garantito la conformità alle Normative RoHS dell'UK (attraverso la documentazione tecnica e il controllo della produzione interna), il produttore deve preparare una dichiarazione di conformità e apporre la marcatura di conformità richiesta sul prodotto finito e sull'imballaggio.

Fonte: Mangrovia

I produttori

Il produttore è responsabile di garantire la conformità dell'intero prodotto immesso sul mercato, compresi eventuali pezzi di ricambio o prodotti finiti incorporati nell'assemblaggio finale. Il produttore deve determinare e dimostrare la conformità di un componente (attraverso test o altro) prima di incorporarlo nell'assemblaggio finale e deve accertarsi che vi siano sufficienti informazioni da parte del subappaltatore, fornitore o produttore a contratto di queste componenti così da essere conformi alle normative RoHS.

I produttori sono responsabili della produzione, della manutenzione tecnica e della documentazione per dimostrare la conformità alle normative RoHS. Una volta prodotta la documentazione tecnica, deve essere redatta la Declaration of Conformity (DoC). Con la DoC, il produttore si assume la responsabilità della conformità dell'AEE. Sia la documentazione tecnica che la DoC devono essere conservate per un periodo di 10 anni.

Rappresentanti autorizzati

Anche per la Direttiva ROHS i produttori possono, tramite mandato scritto, nominare rappresentanti autorizzati a svolgere determinati compiti per loro conto. I rappresentanti autorizzati incaricati per il mercato GB possono avere sede in GB o in NI. Dopo il 1° gennaio 2021, non possono avere sede al di fuori del Regno Unito e coloro con sede in GB non saranno più riconosciuti dal diritto dell'UE.

I compiti che un fabbricante può affidare ad un mandatario sono strettamente amministrativi (disposizione della documentazione tecnica OPSS, al fine di dimostrare la conformità) o può anche si delegare tutti i compiti necessari per garantire la conformità del prodotto, ad esempio redazione di documentazione tecnica o verifica dei sistemi di controllo della produzione. Il mandato scritto deve specificare chiaramente la natura del/i compito/i delegato/i e i limiti dell'autorità in qualità di rappresentante autorizzato.

Segnalazioni di non conformità

Se un operatore economico (fabbricante, importatore o distributore) ha motivo di ritenere che alcuni o tutti i prodotti di cui è responsabile potrebbero non essere conformi alle normative RoHS, quindi deve:

- intraprendere immediatamente azioni correttive per renderli conformi / ritirare o richiamare il/i prodotto/i dal mercato;

- informare l'Ufficio per la sicurezza e gli standard dei prodotti britannico (OPSS) e fornire i dettagli relativi alla mancanza di conformità delle AEE e alle eventuali azioni correttive intraprese.

Anche gli importatori devono comunicare eventuali problemi ai distributori e sono tenuti a mantenere un registro delle AEE non conformi e dei prodotti richiamati.

Disposizioni transitorie

Per i prodotti immessi sul mercato GB prima del 1° gennaio 2021 non è necessario apportare modifiche; questi possono continuare a circolare su entrambi i mercati (EU/ GB) fino al raggiungimento del loro utente finale.

Di norma è possibile fornire la prova dell'immissione sul mercato sulla base di eventuali documenti rilevanti utilizzati nelle transazioni commerciali, tra cui: contratti di vendita relativi a beni già realizzati, fatture, documenti relativi alla spedizione della merce per la distribuzione.

L'operatore economico di riferimento (fabbricante, importatore o distributore) ha l'onere della prova per dimostrare che il bene è stato immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2021.

Apposizione marchio UKCA

Dal 1° gennaio 2022 tutte le AEE immesse sul mercato GB devono essere contrassegnate con il marchio UKCA, ad eccezione dei prodotti che si qualificano per l'Irlanda del Nord. Fino al 1° gennaio 2023, il marchio UKCA può essere apposto su un'etichetta o un documento che accompagna l'AEE. Tuttavia, dopo tale data il marchio UKCA deve essere apposto sul prodotto stesso.

Fino al 1° gennaio 2023 i distributori britannici di merci dal SEE (o dalla Svizzera) divengono importatori per GB e possono fornire i propri dettagli sulla confezione del prodotto o sulla documentazione di accompagnamento in alternativa all'apposizione sul prodotto stesso.

Fonte: [Gov.uk](https://www.gov.uk)

DIRETTIVA LVD

Le Normative 2016/1101 sulla sicurezza delle apparecchiature elettriche in UK (le "EESR") stabiliscono i requisiti relativi alle apparecchiature elettriche progettate per l'utilizzo entro determinati limiti di tensione, in modo tale da offrire un elevato livello di tutela della salute e della protezione di persone, animali domestici e beni immobili. Le EESR si applicano alle apparecchiature elettriche progettate per l'utilizzo entro un determinato intervallo di tensione, ovvero 50-1.000 V per la corrente alternata e 75-1.500 V per la corrente continua. Alcuni tipi di apparecchiature elettriche e fenomeni non rientrano nel campo di applicazione delle EESR (ad esempio, prese e spine per uso domestico). Elettrodomestici, cavi, alimentatori e dispositivi laser sono tra le apparecchiature elettriche più comuni che rientrano nelle EESR.

Fonte: Mangrovia

Obblighi dei produttori

Il produttore è la persona che produce apparecchiature elettriche o dispone di apparecchiature elettriche progettate o fabbricate e le commercializza con il proprio nome o marchio.

Gli obblighi dei produttori di materiale elettrico includono:

- assicurarsi che l'apparecchiatura sia stata progettata e fabbricata in conformità con gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza, prima di immettere il prodotto in GB;
- redigere una dichiarazione di conformità, e apporre il marchio UKCA in modo visibile, leggibile e indelebile all'attrezzatura. Laddove ciò non sia possibile il marchio UKCA deve essere apposto sull'imballaggio e sulla documentazione d'accompagnamento fino al 31 dicembre 2023;
- conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per 10 anni dopo che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato GB;
- etichettare l'apparecchiatura con il proprio nome, nome commerciale registrato o marchio registrato, un indirizzo postale e il tipo di lotto o numero di serie (o altra identificazione). Ove non sia possibile indicarlo sull'apparecchiatura, il fabbricante deve assicurarsi che le informazioni siano indicate sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura;
- garantire che l'apparecchiatura sia accompagnata da istruzioni chiare, leggibili e in inglese facilmente comprensibile;
- devono eseguire prove a campione delle apparecchiature immesse sul mercato GB e indagare su eventuali reclami tenendone traccia;
- intervenire laddove abbiano motivo di ritenere che l'impianto elettrico e le apparecchiature che hanno immesso sul mercato GB non sono conformi alla legge; dove l'apparecchiatura presenta un rischio, il fabbricante deve informare immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato e collaborare e fornire informazioni a seguito di qualsiasi motivazione richieste entro 10 anni dall'immissione sul mercato dell'apparecchiatura.

Obblighi dei rappresentanti autorizzati

Anche secondo questa direttiva il produttore può nominare un rappresentante autorizzato a svolgere determinati compiti per suo conto.

Un rappresentante autorizzato deve rispettare gli obblighi imposti al fabbricante, in particolare, l'articolo 7 (conservazione della documentazione tecnica) e l'articolo 13 (disposizione di informazione e di cooperazione), nonché svolgere altri compiti che gli sono conferiti. Il produttore rimane responsabile del corretto adempimento di eventuali compiti che il rappresentante autorizzato svolge a suo nome..

Eventuali riferimenti al produttore nel Regolamento 2016 sono da intendersi come riferimenti al rappresentante autorizzato anche in relazione alle sanzioni per il mancato rispetto di adempiere a tali doveri.

Fonte: [Gov.uk](https://www.gov.uk)

PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Per la normativa che apporta modifiche al regime per i prodotti da costruzione dopo il periodo transitorio, occorre fare riferimento ai seguenti link:

- Prodotti da Costruzione (Emendamento ecc.) (Uscita UE) Regolamenti 2019
- Prodotti da costruzione (emendamento ecc.) (Uscita UE) Regolamenti 2020

L'intenzione del Governo britannico è quella di porre fine al riconoscimento del marchio CE entro il 1° gennaio 2023. Tuttavia, le attuali norme rimarranno in vigore fino a quando non sarà adottata una legislazione per porre fine a tale riconoscimento. Fino ad allora, in GB saranno riconosciute sia la marcatura UKCA che la marcatura CE.

I produttori che attualmente utilizzano un organismo notificato dell'UE per apporre la marcatura CE dovranno:

- + organizzare il trasferimento delle informazioni in possesso del proprio organismo notificato UE esistente a un AB del Regno Unito in modo che possa emettere loro un nuovo certificato, o
- + far rivalutare i loro prodotti da un organismo approvato nel Regno Unito.

Immissione di un prodotto sul mercato in GB

I prodotti già immessi sul mercato con un marchio CE valido possono circolare fino al raggiungono il loro utente finale nel Regno Unito o nell'UE.

Etichettatura

La normativa sui prodotti da costruzione consente già agli operatori di apporre il marchio appropriato su l'imballaggio o la documentazione di accompagnamento laddove non sia possibile o garantito riparare il marchio direttamente sul prodotto.

Si prospetta che gli operatori continuino a utilizzare questa modalità di apporre marchi sugli imballaggi o sulla documentazione, compreso l'uso di etichette adesive. Non esiste al momento una data di fine per l'uso delle etichette adesive.

Tipo di bene	Marchio o combinazione di marchi accettati*
Immissione di merci (che non sono merci qualificanti dell'Irlanda del Nord) in Gran Bretagna	
Prodotto da costruzione immesso sul mercato GB fino alla fine del 2022	UKCA o CE o CE & UK(NI)
Prodotto da costruzione immesso sul mercato GB dal 1 gennaio 2023	UKCA
Immissione di merci qualificate dell'Irlanda del Nord in Gran Bretagna (accesso illimitato)	
Prodotto da costruzione che è un bene qualificante dell'Irlanda del Nord immesso sul mercato GB in base a disposizioni di accesso illimitato da gennaio 2023	CE or CE & UK(NI)

Per "immissione sul mercato" si intende la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato GB. Per "messa a disposizione sul mercato" si intende qualsiasi fornitura di un prodotto da costruzione per la distribuzione o l'utilizzo sul mercato GB nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Dichiarazione di prestazione (DoP)

I prodotti da costruzione coperti da uno standard designato o per i quali è stata emessa una valutazione tecnica del Regno Unito devono disporre di una dichiarazione di prestazione rilasciata dal produttore invece che di una dichiarazione di conformità. Oltre ai requisiti della dichiarazione di conformità, la dichiarazione di prestazione deve fornire informazioni sui requisiti essenziali del prodotto (per esempio durata, spessore, reazione al fuoco), sulle prestazioni del prodotto e sulle specifiche tecniche armonizzate.

APPROFONDIMENTO

Beni second hand

Anche le merci di seconda mano, una volta sul mercato GB, possono continuare a circolare. Se un bene di seconda mano è stato correttamente immesso sul mercato dell'UE entro il 31 dicembre 2020 o prima, può essere reso disponibile sul mercato GB senza la necessità della marcatura UKCA fintanto che non abbia raggiunto il suo utente finale. Tuttavia, **i beni di seconda mano che sono stati importati e immessi sul mercato GB per la prima volta dopo il 31 dicembre 2022 dovranno essere contrassegnati dall'UKCA.**

Ad esempio, un laptop immesso sul mercato dell'UE a partire dal 1° gennaio 2021 dovrà soddisfare le norme dell'UKCA prima di essere immesso sul mercato GB per la prima volta dopo il 31 dicembre 2022.

Un laptop immesso sul mercato GB prima del 31 dicembre 2022, legalmente munito della marcatura CE, può essere messo a disposizione dell'usato sul mercato GB dopo il 31 dicembre 2022 senza richiedere la marcatura UKCA. Questo a condizione che continui a soddisfare i requisiti legali in vigore al momento della sua immissione sul mercato e sia stato legalmente immesso nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 o prima.

La componentistica

Un bene deve essere conforme a tutte le leggi applicabili quando viene immesso sul mercato GB. **Ciò può includere l'obbligo per i componenti di essere valutati e contrassegnati individualmente.** Tuttavia, per molte merci, è sufficiente un'unica marcatura che copra il bene complessivo. In definitiva, è responsabilità del fabbricante verificare i requisiti di valutazione della conformità per i propri beni e i componenti al loro interno.

Se un importatore GB introduce componenti per l'assemblaggio in un bene finale, che viene poi commercializzato con il proprio nome o marchio, l'importatore GB si assume le responsabilità di un produttore e deve garantire la conformità UKCA prima di rendere disponibile sul mercato GB il bene completato.

I fabbricanti dovrebbero verificare se i componenti richiedono una marcatura individuale ai sensi della legislazione e tenerne conto per le merci immesse sul mercato GB dopo il 31 dicembre 2022. Un bene importato, compresi i componenti, deve essere conforme ai requisiti UKCA prima di essere immesso sul mercato, se tale immissione avviene dopo il 31 dicembre 2022.

Se un assemblaggio o un impianto che soddisfaceva i requisiti dell'UE (compresa la marcatura CE) è stato immesso sul mercato GB entro il 31 dicembre 2022 e viene successivamente ridotto per la vendita separata dei suoi componenti, l'impresa che vende i componenti deve garantire che continuino a soddisfare i requisiti in vigore al momento della prima immissione dei componenti sul mercato. Inoltre, occorre verificare che i componenti siano adeguatamente etichettati e accompagnati dai documenti richiesti.

Se la persona che vende i componenti ha motivo di ritenere che non soddisfino i requisiti (compresi eventuali requisiti essenziali di sicurezza), allora non dovrà metterli a disposizione. Ad esempio, una radio montata su un veicolo

richiederebbe la marcatura UKCA se il veicolo (compresa la radio) è immesso sul mercato GB dopo il 31 dicembre 2022. Una radio importata per il montaggio in un veicolo dovrà recare il marchio UKCA se il veicolo (e quindi la radio) è immesso sul mercato GB dopo il 31 dicembre 2022.

Prototipi

I prototipi che non sono ancora stati messi a disposizione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato GB non richiedono la marcatura UKCA. Tuttavia, il prototipo deve essere esposto o utilizzato solo a determinate condizioni quali eventi fieristici, esposizioni o dimostrazioni in GB. Ciò significa che devono essere gestiti da esperti, che il contatto pubblico con il bene deve essere limitato, che il bene non deve interagire in modo inappropriato con altri beni vicini e che deve essere chiaramente indicato che i beni non soddisfano i requisiti GB e non sono destinati alla fornitura.

Le merci sottoposte a test o convalida della pre-produzione delle unità non richiedono la marcatura UKCA, in quanto sono ancora considerate in fase di fabbricazione e pertanto non sono state immesse sul mercato GB.

Tuttavia, **i prodotti interamente fabbricati destinati ai test per i consumatori devono soddisfare i requisiti del Regno Unito applicabili in GB, incluso l'essere contrassegnati UKCA se ciò avviene dopo il 31 dicembre 2022.**

Ad esempio, un prototipo di telefono cellulare che viene utilizzato in condizioni controllate e solo per la dimostrazione non richiederebbe la marcatura UKCA anche se ciò avvenisse dopo il 31 dicembre 2022. Un prototipo di telefono cellulare fornito a un piccolo gruppo di consumatori GB per testarne la funzionalità richiederebbe la marcatura UKCA se ciò avvenisse dopo il 31 dicembre 2022.

Leasing

I beni prestati, noleggiati o affittati richiederanno il marchio UKCA se vengono immessi sul mercato GB, cioè resi disponibili sul mercato GB, per la prima volta dopo il 31 dicembre 2022.

Il prestito, il noleggio o la locazione di un bene presuppone un trasferimento di diritti di possesso o di proprietà relativi al bene dopo che la fase di fabbricazione è stata completata.

Tuttavia, il leasing e la locazione ripetuti dello stesso bene, che è stato immesso sul mercato GB prima del 31 dicembre 2022, non richiederanno una nuova marcatura se prestato, affittato o noleggiato dopo tale data. Il leasing e la locazione ripetuti di un bene sono definiti come ulteriore "messa a disposizione" e pertanto non richiedono una nuova marcatura.

Prima di ogni leasing, la persona che noleggia il bene dovrà verificare che i requisiti siano ancora soddisfatti. La data di immissione di un bene sul mercato può essere dimostrata da qualsiasi documento normalmente utilizzato nelle transazioni commerciali, ad esempio un contratto di vendita o una fattura che specifica il numero di serie del bene.

Ad esempio, un'apparecchiatura proveniente dall'UE o da un altro paese al di fuori del Regno Unito, noleggiata da un cliente GB prima del 31 dicembre 2022 (recante la marcatura CE), può essere rispedita al fornitore e riassunta in un secondo momento senza che l'attrezzatura debba recare il marchio UKCA, a condizione che si tratti della stessa attrezzatura nuovamente noleggiata e che i requisiti siano ancora soddisfatti.

Fonte: [Gov.uk](https://www.gov.uk)

MARCHIO UKNI

Il marchio UKCA non può essere utilizzato per merci immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord. Il marchio UKNI può essere utilizzato insieme al marchio CE per dimostrare la conformità. Puoi visualizzare la guida sul nuovo marchio UKNI [qui](#).

Quando utilizzare la marcatura UKNI insieme alla marcatura CE

È necessario utilizzare la marcatura UKNI (insieme alla marcatura CE) se si applicano tutte le seguenti condizioni:

- si stanno immettendo determinate merci (per lo più quelle soggette alla marcatura CE) sul mercato dell'Irlanda del Nord;
- i beni richiedono una valutazione di conformità di terze parti obbligatoria;
- si intende utilizzare un organismo del Regno Unito per effettuare tali valutazioni di conformità.

Non è possibile utilizzare il marchio UKNI se si applica una delle seguenti condizioni:

- si stanno immettendo merci sul mercato nell'UE;
- si prevede di utilizzare un organismo dell'UE per eseguire valutazioni di conformità obbligatorie da parte di terzi;

L'accesso illimitato dell'Irlanda del Nord al resto del Regno Unito

Il governo del Regno Unito garantirà l'accesso illimitato alle imprese dell'Irlanda del Nord all'intero mercato del Regno Unito, senza la necessità di ulteriori approvazioni prima di immettere merci in UK. Sarà possibile immettere sul mercato GB merci dell'Irlanda del Nord in base ai marchi di conformità utilizzati in Irlanda del Nord.

Ad esempio, poiché le marcature CE e CE & UKNI saranno valide in Irlanda del Nord, i prodotti con queste marcature possono essere immessi sul mercato in Gran Bretagna se si tratta di merce dell'Irlanda del Nord.

Dal 1° gennaio 2021, è necessario utilizzare la marcatura UKNI se si immettono determinate merci sul mercato dell'Irlanda del Nord (principalmente merci soggette alla marcatura CE e contenitori aerosol) le quali:

- richiedono una valutazione di conformità obbligatoria da parte di terzi, intrapresa da un organismo notificato del Regno Unito; o
- la marcatura UKNI deve accompagnare il relativo marchio di conformità UE, solitamente la marcatura CE.

Il marchio UKNI non si applica se:

- si utilizza un organismo notificato UE, in qual caso occorrerà applicare solo il marchio di conformità UE pertinente; o
- se i prodotti non richiedono una valutazione di conformità da parte di terzi, il che significa che possono essere autodichiarati.

CASO CONTRARIO (UK verso UE)

Per continuare a vendere beni nell'UE/SEE, poiché l'attuale organismo di valutazione della conformità con sede nel Regno Unito non può fornire la certificazione per la marcatura CE, sarà necessario prendere accordi per ottenere la certificazione per l'UE/SEE.

Gli organismi notificati dell'UE continuano a essere elencati su NANDO.

Se è presente un importatore dell'UE, egli deve assicurarsi che le merci siano etichettate con i suoi dettagli (o del rappresentante autorizzato) tra cui il nome della società o il marchio registrato e un indirizzo. L'importatore deve avere sede in Irlanda del Nord, nell'UE o nel SEE.

Dal 16 luglio 2021, l'operatore economico deve aver sede nell'UE o NI per poter svolgere determinati compiti, il che potrebbe significare dover nominare un rappresentante autorizzato con sede nell'UE o nel SEE nel caso in cui si vendano merci senza utilizzare un importatore o un fornitore di servizi di evasione ordini. Ad esempio, se vendi online e spedisce direttamente all'utente finale.

I produttori possono nominare un rappresentante autorizzato per svolgere compiti per loro conto, tra cui vendere prodotti nell'UE. Generalmente la nomina di un rappresentante autorizzato è facoltativa per le merci marchiate CE. Tuttavia, occorre verificare la normativa specifica che si applica al prodotto per confermare se la nomina è obbligatoria, poiché per alcune merci sarà obbligatorio avere un operatore economico con sede nell'UE (o NI) dal 16 luglio 2021.

Da tale data il termine "operatore economico" include i fornitori di servizi di evasione ordini, nonché i produttori, i loro rappresentanti autorizzati, importatori e distributori, se non ci sono altri operatori economici con sede nell'UE o NI, potrebbe essere necessario nominare un AR. È invece obbligatorio per alcuni prodotti nel caso in cui il produttore non abbia sede in un paese dell'UE.

In tutti i casi, obbligatori o volontari, i rappresentanti autorizzati con sede in Gran Bretagna non sono più

riconosciuti dall'UE. Se richiesto dalla pertinente legislazione dell'UE, sarà necessario nominare un AR con sede nell'UE, nel SEE o nell'Irlanda del Nord.

E' possibile apporre la marcatura UKCA e CE sullo stesso prodotto se è destinato a entrambi i mercati purché il prodotto soddisfi i requisiti normativi pertinenti per entrambi i mercati. Un prodotto può recare contrassegni aggiuntivi se: o svolgono una funzione diversa, o non sono suscettibili di creare confusione con esso, e o non ne riducono la leggibilità, la visibilità o il significato.

ANNEX B

Riferimenti degli standard designati

Per il mercato GB, e a seconda del prodotto, uno standard designato può essere uno standard adottato da uno qualsiasi degli organismi di standardizzazione riconosciuti British Standards Institution (BSI), European Committee for Standardization (CEN), European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)) e dall'Istituto europeo per gli standard di telecomunicazione (ETSI)) o da organismi internazionali tra cui l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).

Il BSI (British Standards Institution) è rimasto membro del CENELEC e del CEN, enti di standardizzazione europei. Quindi sussiste l'allineamento tecnico con l'Unione Europea.

Il contenuto e il formato della dichiarazione GB, pertanto, sono gli stessi dell'equivalente dichiarazione UE.

Gli standard designati sono preceduti da "BS", "EN", "EN ISO" o "EN IEC". Il prefisso "EN" indica che la norma è stata adottata da un organismo di normalizzazione europeo. Laddove la norma designata sia preceduta da "EN" è accettabile fare riferimento a tale versione nella documentazione tecnica, o a una versione della stessa norma con prefisso nazionale. Questo perché gli standard europei sono adottati in modo identico dai 34 membri nazionali del CEN e del CENELEC.

Ad esempio: BS EN 71-1:2014+A1:2018, DIN EN 71-1:2014+A1:2018 o semplicemente EN 71-1:2014+A1:2018 sono tutti ugualmente accettabili.

Quello che cambia è che nella dichiarazione GB dovranno essere indicati:

- i regolamenti del Regno Unito e i relativi statutory instruments;

- i designated standards invece che le norme armonizzate con le sigle sopra menzionate;
- nel caso una terza parte sia intervenuta nel processo di conformità per il rilascio di attestazione di tipo, si dovranno indicare un UK Approved Body ed i riferimenti del Certificato di conformità (type approval) rilasciato.

Le norme armonizzate europee restano le norme pertinenti per l'immissione di merci sul mercato dell'Irlanda del Nord, dove vi è allineamento con le norme dell'UE pertinenti.

ANNEX C

EU legislation	Ref. Number	UK legislation	Statutory Instrument
Toy Safety Directive	2009/48/EC	Toys (Safety) Regulations 2011	S.I. 2011:1881
Recreational Craft and Personal watercraft Directive	2013/53/EU	Recreational Craft Regulations 2017	S.I. 2017:737
Simple Pressure Vessels Directive	2014/29/EU	Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016	S.I. 2016:1092
Electromagnetic Compatibility Directive	2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	S.I. 2016:1091
Low Voltage Directive	2014/35	Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016	S.I. 2016:1101
Non-automatic Weighing Instruments Directive	2014/31/EU	Non-automatic Weighing Instruments Regulations 2016	S.I. 2016:1152
Measuring Instruments Directive	2014/32/EU	Measuring Instruments Regulations 2016	S.I. 2016:1153
Lifts Directive	2014/33/EU	Lifts Regulations 2016	S.I. 2016:1093
ATEX Directive	2014/34/EU	Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016	S.I. 2016:1107
Radio Equipment Directive	2014/53/EU	Radio Equipment Regulations 2017	S.I. 2017:1206
Pressure Equipment Directive	2014/68/EU	Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016	S.I. 2016:1105
Personal Protective Equipment Regulation	(EU) 2016/425	Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018	S.I. 2018:390
Gas Appliances Regulation	(EU) 2016/426	Gas Appliances (Enforcement) and Miscellaneous Amendments Regulations 2018	S.I. 2018:389
Machinery Directive	2006/42/EC	Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008	S.I. 2008:1597
Outdoor Equipment Noise Directive	2000/14/EC	Noise Emission in the Environment by Equipment for Use Outdoors Regulations 2001	S.I. 2001:1701
Ecodesign Directive	2009/125/EC	The Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010	S.I. 2010:2617
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive	2011/65/EC	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012	S.I. 2012:3032
Explosives for Civil Uses Directive	2014/28/EU	The Explosives Regulations 2014	S.I. 2014:1638
Pyrotechnic Articles Directive	2013/29/EU	Pyrotechnic Articles (Safety) Regulations 2015	S.I. 2015:1553

Fonti: Gov.uk, BEIS, UL, Mangrovia, Quadra Srl

